



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0004761 P-2.17.4.6
del 12/10/2010



5131013

Codice sito 4.6/2010/41

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
C/o CINSEDO
Via Parigi, 11
ROMA

All'Assessore della Regione Lombardia
Coordinatore della Commissione
affari finanziari

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore vicario della Commissione
affari finanziari

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore della Commissione salute

All'Assessore della Regione Umbria
Coordinatore vicario della Commissione
salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI
Al Presidente dell'UPI
Al Presidente dell'UNCCEM
LORO SEDI

All'Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-città ed autonomie
locali
Via del Corso, 184
ROMA

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
Palazzo Chigi
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 7224- DAGL/050157/10.3.44 del 12 ottobre 2010, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 7 ottobre 2010, ai fini dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Detto documento sarà reso disponibile sul sito www.unificata.it.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

11 OTT. 2010

ANP/36/FW/13537


ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per le riforme per il federalismo
- Dipartimento per la semplificazione normativa
- Dipartimento per gli affari regionali
- Dipartimento per le politiche comunitarie



R O M A

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO VI

394
18

36
FIN

19 OTT. 2010

Prot. Nr. 0085466
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: Vari
Risposta a Nota del:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
11 OTT. 2010
Prot. n. 13514

All'

Ufficio legislativo Economia
SEDE

e.p.c.

Gabinetto del Ministro
SEDE

Ufficio legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Con riferimento all'unito schema di decreto legislativo indicato in oggetto e alle relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, si fa presente di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Conseguentemente, si trasmette la predetta relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI AUTONOMIA DI ENTRATA
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE PROVINCE NONCHE' DI
DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD NEL
SETTORE SANITARIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ;

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:



CAPO I
AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 1
(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.
2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle Regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse Regioni.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 2
(Rideterminazione dell'addizionale all'IRPEF delle Regioni a statuto ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare entro il 30 giugno 2011, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in modo tale da assicurare al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3. All'aliquota così rideterminata si aggiungono, a decorrere dall'anno 2014, le percentuali indicate nel comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 5 del presente decreto. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte le aliquote dell'Irpef di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.
2. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario standard regionale. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010, e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi



della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

4. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

(Compartecipazione regionale all'IVA)

1. A ciascuna Regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2014 l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'articolo 11, commi 3 e 5, primo periodo.

3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione Iva alle Regioni sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regio identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi. Nel caso dei servizi il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore.

Art. 4

(Riduzione dell'IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2014 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. L'eventuale riduzione o azzeramento dell'IRAP è esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.

3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP, se la maggiorazione di cui all'articolo 5, comma 1, è superiore allo 0,5 per cento.

4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.



Art. 5
(Addizionale regionale all'IRPEF)

1. Ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9% sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:
 - a) allo 0,5 per cento, sino all'anno 2013;
 - b) all'1,1 per cento, per l'anno 2014;
 - c) al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.
2. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la Regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. In ogni caso, la maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non deve comportare aggravio, sino ai primi due scaglioni di reddito, a carico dei titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione in relazione ai predetti redditi; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito non inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai Comuni, soppressi in attuazione dell'articolo 8.
3. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le Regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
4. Le Regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le Regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.
6. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 4 e 5 è esclusivamente a carico del bilancio della Regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 2, ultimo periodo.
7. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 4 e 5 è sospesa per le Regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, comma 83, lettera b) e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per mancato rispetto del piano stesso.
8. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
9. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.



Art. 6

(Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente alle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni. Le Regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 4, 5, 7 e 8, comma 2, del presente decreto in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza Unificata, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione.

Art. 7

(Ulteriori tributi regionali)

1. Ferma la facoltà prevista dall'articolo 25, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica. Sono, conseguentemente, abrogati l'art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, l'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 10 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'art. 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Qualora la Regione non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 25, essa fa fronte all'onere derivante dal presente comma con la riduzione di spese ovvero con il gettito derivante dall'eventuale incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 5.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.
3. A decorrere dall'anno 2012 è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 e dal comma 3, spettano altresì alle Regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8



(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF)

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge n. 42.
2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, d'intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione degli stessi alla addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Può altresì adeguare l'aliquota sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei Comuni. La predetta quota di compartecipazione può, inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di soppressione.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione.
4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio alimentato dal gettito di cui al comma 2. Previo accordo con i Comuni, la Regione stabilisce le modalità di riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo Comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

Art. 9

(Norme transitorie)

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce la disciplina delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione, si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale vigente.

Art. 10

(Classificazione delle spese regionali)

1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:
 - a) sanità;
 - b) assistenza sociale;
 - c) istruzione scolastica;
 - d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
 - e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009.
2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della legge n. 42 del 2009.



Art. 11

(Fase a regime e fondo perequativo)

1. A decorrere dal 2014, al termine della fase sperimentale, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

- a) la compartecipazione all'Iva di cui all'art. 3;
- b) l'addizionale Irpef ridefinita secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;
- c) l'Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
- e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1 il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla Regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 4, comma 4. Ai fini del comma 1 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

- a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;
- b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3) della legge n. 42 del 2009;
- c) quote dell'addizionale regionale all'Irpef;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.

5. E' istituito, dall'anno 2014, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente decreto. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo le suddette spese sono computate anche in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard come definito ai sensi dell'articolo 21.



6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1 dell'art. 10 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, è determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale. E' inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

7. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
- b) le Regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle Regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
- c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali di cui al comma 5 dovrà essere applicato in modo da ridurre le differenze tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;
- d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

8. Le quote del fondo perequativo risultante dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza nonché le modalità di attuazione delle lettere a), b) e c) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO II AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE

Art. 12 (Oggetto)

1. Le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.

2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.



3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 13

(Tributi propri connessi al trasporto su gomma)

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2014 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 2,5 punti percentuali.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Le province possono stipulare convenzioni con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

6. Continua ad essere attribuita alle Province l'imposta provinciale sulle trascrizioni, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 14

(Soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina)

1. A decorrere dall'anno 2012, spetta a ciascuna Provincia delle Regioni a statuto ordinario una compartecipazione all'accisa sulla benzina.

2. L'aliquota di compartecipazione è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi



ai sensi del comma 3, nonché alle entrate derivanti dalla compartecipazione e dalla addizionale soppressa ai sensi dei commi 6 e 7.

3. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali alle Province delle Regioni a Statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 3.

5. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 2 può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel predetto comma 2, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.

6. La compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è prorogata limitatamente all'anno 2011.

7. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

Art.15

(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale)

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, dei trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge n. 42.

2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, d'intesa con le Province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Può altresì adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle Province. La predetta compartecipazione può, inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione.

3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio alimentato dal gettito di cui al comma 2. Previo accordo con le Province, la Regione



stabilisce le modalità di riparto del Fondo, nonchè le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute alla singola Provincia in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

Art. 16

(Ulteriori tributi provinciali)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14, spettano alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.

Art. 17

(Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale)

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle Province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42.

2. Il Fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato dalle entrate di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Art. 18

(Classificazione delle spese provinciali)

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4, della legge n. 42 del 2009.

CAPO III PEREQUAZIONE

Art. 19

(Fondo perequativo per comuni e province)

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2016, un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il



finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato- Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo.

2. Ogni Regione a Statuto ordinario istituisce nel proprio bilancio due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati dal fondo perequativo di cui al comma 1.

3. In conformità all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, attraverso accordi conclusi in sede di Conferenza Unificata l'entità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è periodicamente aggiornata e le relative fonti di finanziamento sono ridefinite.

4. La ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), della legge citata legge n. 42 del 2009 avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti.

5. La spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui al comma 4 sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata.

6. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard.

7. Per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

8. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui al comma 5, e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui al presente comma.



9. I fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dal comma 8, applicano comunque i criteri di riparto del fondo sulla base dei criteri individuati dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui al presente comma, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative del presente articolo.



CAPO IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

Art. 20 (Oggetto)

1. Il presente capo è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996, così come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria.
2. I costi e i fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente capo costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 21 (Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard)

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2010, n. 191, attuativo dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, così come rideterminato dall'articolo 11, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 22 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal DPCM di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre



2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

- a) 5% per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- b) 51% per l'assistenza distrettuale;
- c) 44% per l'assistenza ospedaliera.

4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento (benchmark). In sede di prima applicazione è stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 al 10.

5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive;

6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza, dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni benchmark. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni benchmark:

- a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;
- b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;
- c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
- d) è depurato delle quote di ammortamento.
- e) è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale, secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato – Regioni, che tengano conto anche di indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari. Sino al raggiungimento dell'intesa si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010 – 2012.

7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età



considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

8. Il valore percentuale del fabbisogno regionale, come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al valore totale, costituisce il fabbisogno standard regionale;

9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma 8, è annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard nazionale definito ai sensi dell'articolo 21.

10. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalità di cui al comma 1

11. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5 del presente comma, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a 5, le regioni benchmark sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio.

12. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

Art. 23

(Revisione a regime dei fabbisogni standard)

1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'articolo 22 possono essere rideterminati previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno *standard* nazionale come definito all'articolo 21.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 24

(Disposizioni finali)

1. In fase di prima applicazione:

a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria;

b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria.

3. Con distinto decreto legislativo integrativo, adottato ai sensi della legge n. 42 del 2009, sono determinati i costi standard, relativi alle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali



delle prestazioni fissati dalla legge statale e sono conseguentemente distinte le fonti di finanziamento in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 10.

CAPO V NORME FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 25

(Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n. 42)

1. A decorrere dall'anno 2013 la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonché, con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che Comuni e Province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.

Art. 26

(Elementi informativi)

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. In coerenza con quanto stabilito con la **decisione** di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di **limite massimo** della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del **federalismo fiscale**, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il **rispetto** del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. L'esercizio dell'**autonomia tributaria** non può comportare, da parte di ciascuna Regione, un aumento della **pressione fiscale** a carico del contribuente. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 4, comma 4, e 5, comma 8.

Art. 27

(Disposizione finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE PROVINCE NONCHE' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

RELAZIONE TECNICA

CAPO I

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Articolo 2

(Rideterminazione dell'addizionale all'IRPEF delle Regioni a statuto ordinario)

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che a decorrere dall'anno 2012, l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef è rideterminata in misura tale da assicurare alle Regioni a statuto ordinario un ammontare di risorse pari, nel complesso, alle minori entrate derivanti, a decorrere dal medesimo anno, dalla soppressione dei trasferimenti statali di parte corrente (art. 6), nonché dalla soppressione della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina (art. 7, comma 3). Contestualmente, la disposizione in esame prevede la riduzione delle aliquote Irpef di competenza erariale al fine di assicurare, nel complesso, l'invarianza della pressione fiscale.

Con riferimento alla compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina, sulla base dei dati dei Rendiconti consuntivi regionali per l'anno 2008, la minore entrata correlata alla soppressione di tale compartecipazione è di complessivi 1.734 milioni di euro circa, la cui ripartizione su base regionale è riportata nella presente relazione al successivo articolo 7.

Sulla base dei dati relativi ai versamenti effettuati nell'anno 2008 per le sole Regioni a statuto ordinario, il gettito dell'addizionale regionale Irpef, al netto delle manovre regionali, è stimato in 5,3 miliardi di euro circa.

La soppressione, a decorrere dal 2012, della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina e dei trasferimenti statali di parte corrente genera, da un lato, un miglioramento per il bilancio dello Stato dovuto all'aumento delle entrate derivanti dall'accisa sulla benzina e al venir meno dei predetti trasferimenti alle Regioni e, dall'altro, un peggioramento nei bilanci regionali per le minori entrate da compartecipazione all'accisa benzina e da soppressione dei trasferimenti da parte dello Stato. Tali minori entrate, tuttavia, vengono compensate attraverso la definizione di una nuova aliquota dell'addizionale Irpef rideterminata in modo tale da assicurare lo stesso ammontare di risorse.



Le maggiori entrate registrate nel bilancio dello Stato e la soppressione dei trasferimenti alle Regioni determina lo spazio finanziario per ridurre le aliquote Irpef di competenza erariale così da mantenere invariata la pressione fiscale complessiva.

Tutte le operazioni come sopra descritte non comportano, quindi, alcuna variazione dei saldi di finanza pubblica.

Regioni	
minori entrate per soppressione compartecipazione accisa	-1,7 ¹
maggiori entrate per aumento addizionale regionale Irpef	+ 1,7
effetti complessivi sui saldi dei bilanci regioni	0
Stato	
maggiori entrate da accisa benzina	1,7
minori entrate per riduzione aliquote Irpef	-1,7
effetti complessivi sui saldi del bilancio dello Stato	0

in miliardi di euro

Articolo 4 (Riduzione dell'IRAP)

La norma in esame prevede la facoltà che, a decorrere dall'anno 2014, ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, possa intervenire sulle aliquote IRAP per ridurle fino al loro azzeramento. Tale possibilità è esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte del bilancio dello Stato.

L'esercizio della facoltà riconosciuto alle Regioni interessate è chiaramente subordinato all'individuazione di corrispondenti compensazioni nell'ambito dei rispettivi bilanci. Pertanto, l'effetto finanziario complessivo per la finanza pubblica è neutrale.



¹ L'importo di 1,7 miliardi di euro riportato in tabella si riferisce solo al minor gettito derivante dalla soppressione della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina.

In ogni caso, la riduzione delle aliquote Irap non è ammessa qualora la Regione abbia disposto l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base in misura superiore allo 0,5 per cento.

Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

(Addizionale regionale all'IRPEF)

Ciascuna Regione a Statuto ordinario, può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base, pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

La predetta aliquota di base non può essere incrementata in misura superiore allo 0,5 per cento, sino all'anno 2013, all'1,1 per cento, per l'anno 2014, e al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.

In ogni caso, qualora la Regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP, il predetto incremento dovrà essere obbligatoriamente contenuto nel limite dello 0,5 per cento.

L'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale Irpef di base in misura superiore allo 0,5 per cento, non potrà comportare, in ogni caso, aggravio per i contribuenti con redditi sino ai primi due scaglioni derivanti da lavoro dipendente o pensione. A tal fine e allo scopo di garantire la razionalità del sistema tributario nel suo complesso, nonché la progressività della struttura del prelievo fiscale, si prevede, per le Regioni che intendano graduare l'incremento di aliquota dell'addizionale regionale Irpef differenziando sulla base dei livelli di reddito dei contribuenti, l'obbligo di applicare i medesimi scaglioni vigenti per l'imposta erariale.

L'esercizio della facoltà per le Regioni (escluse quelle impegnate nei piani di rientro) di disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando quelle previste dall'articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e la detraibilità dall'addizionale stessa, come forma alternativa di erogazione di voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale, è esclusivamente posta a carico del bilancio della Regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato.

L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF, che dovrà comunque assicurare un gettito non inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai Comuni soppressi in attuazione dell'articolo 8, è esclusivamente a carico del bilancio della regione, non dovendo comportare alcuna forma di compensazione da parte del bilancio dello Stato.



Art. 6

(Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario)

L'articolo dispone, a partire dal 2012, la soppressione di tutti i trasferimenti statali di parte corrente destinati alle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale, compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni, e aventi carattere di generalità e permanenza. Tale soppressione viene compensata con un incremento dell'addizionale regionale all'Irpef, come disciplinato dall'articolo 2 comma 1 del provvedimento in esame.

A tal fine verranno considerati i capitoli di parte corrente del bilancio dello Stato che presentano le prescritte caratteristiche di generalità e permanenza, così come individuati nell'ambito dell'analisi svolta in sede Copaff e riportata nell'Allegato 2 alla Relazione del Governo sul federalismo fiscale. Tale stima potrà essere suscettibile di modifica con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei trasferimenti da fiscalizzare, come disposto dal comma 2 del presente articolo.

In ogni caso si applicherà, poi, la riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario prevista dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari a 4.000 milioni di euro per il 2011 e 4.500 milioni a decorrere dal 2012.

Art. 7

(Ulteriori tributi regionali)

L'articolo in esame dispone al comma 1 la soppressione, a decorrere dal 2014, dei seguenti tributi regionali:

- la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
- l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile;
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;
- le tasse sulle concessioni regionali;
- l'addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica.

Il prospetto seguente evidenzia per le Regioni a statuto ordinario l'ammontare del gettito di cassa dei predetti tributi, risultante dal Rendiconto consuntivo delle Regioni per l'anno 2008:



Tributo	Incassi 2008
Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale	1,6
Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo	10,1
Addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica	
Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile	
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali	74
Tasse sulle concessioni regionali (*)	
TOTALE	85,7

in milioni di euro

(*) Comprende l'importo sulle concessioni per la caccia e per la pesca e quello relativo ad "altre concessioni".

Si riporta di seguito, inoltre, il dato di gettito di cassa per i medesimi tributi per l'anno 2009, così come risultante dal sistema informativo Siope:

Tributo	Incassi 2009
Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale	2,4
Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo	9,3
Addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica	
Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile	
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali	70
Tasse sulle concessioni regionali (*)	



TOTALE	81,7
---------------	-------------

in milioni di euro

(*) Comprende l'importo sulle concessioni per la caccia e per la pesca e quello relativo ad "altre concessioni".

Si prevede poi che le Regioni a statuto ordinario possano far fronte all'onere derivante dal venir meno del gettito dei tributi soppressi, attraverso l'esercizio della facoltà di istituzione di tributi regionali e locali, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, nonché attraverso riduzione di spesa o incremento dell' addizionale IRPEF.

Il comma 3 prevede, inoltre, la soppressione, a decorrere dall'anno 2012, della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. Sulla base dei dati dei Rendiconti consuntivi regionali per l'anno 2008 si stima che tale previsione comporterà per le Regioni una minore entrata per complessivi 1.734 milioni di euro, compensata anch'essa attraverso la determinazione dell'addizionale IRPEF di cui all'articolo 2.

Si riporta di seguito la distribuzione su base regionale del relativo gettito (in milioni di euro):

2008	Quota regionale dell'accisa sulla benzina
ABRUZZO	61,71
BASILICATA	11,04
CALABRIA	62,24
CAMPANIA	123,63
EMILIA ROMAGNA	140,33
LAZIO	183,85
LIGURIA	137,80
LOMBARDIA	295,28
MARCHE	47,19
MOLISE	6,33
PIEMONTE	287,88
PUGLIA	96,62
TOSCANA	136,46
UMBRIA	21,05
VENETO	122,73
TOTALE REGIONI S.O.	1.734,14

In milioni di euro

Art. 8

(Soppressione dei trasferimenti di parte corrente dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF)

Viene previsto che ciascuna Regione a statuto ordinario sopprima, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese dei Comuni.

Il venir meno di tali risorse a favore dei Comuni è sostituito da una compartecipazione degli stessi all'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5, in misura tale da assicurare un importo



corrispondente ai trasferimenti soppressi. Si prevede, altresì, che il gettito derivante dalla predetta compartecipazione vada ad alimentare un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio, istituito da ciascuna Regione, al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la sostituzione dei trasferimenti regionali.

Circa l'ammontare dei trasferimenti da considerare ai fini dell'articolo in esame, tenuto conto che, come previsto dal comma 1, spetta a ciascuna Regione l'individuazione dei trasferimenti correnti suscettibili di soppressione, si segnala che non si è in grado, allo stato, di provvedere ad una stima degli stessi.

A titolo esemplificativo, si riporta, comunque, la tavola 12 della relazione Copaff, allegata alla Relazione del Governo sul federalismo fiscale, che individua i trasferimenti regionali ai comuni come risultanti dai bilanci relativi all'anno 2008 dei predetti enti.

2008	Trasferimenti correnti dalla Regione
ABRUZZO	36,89
BASILICATA	46,21
CALABRIA	64,74
CAMPANIA	316,60
EMILIA ROMAGNA	83,46
LAZIO	625,33
LIGURIA	96,85
LOMBARDIA	136,92
MARCHE	59,12
MOLISE	16,40
PIEMONTE	304,93
PUGLIA	202,44
TOSCANA	159,35
UMBRIA	49,93
VENETO	257,78
TOTALE REGIONI S.O.	2.456,92

In milioni di euro

Art. 11

(fase a regime e fondo perequativo)

A partire dal 2014 le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui al comma 1, dell'articolo 10, sono le seguenti:

- compartecipazione Iva di cui all'articolo 3;
- addizionale regionale Irpef così come ridefinita in base al comma 1 dell'articolo 2;
- Irap (fino a sua sostituzione con altri tributi);
- quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo;



- entrate proprie nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 (1.721 milioni).

Il gettito Irap ed addizionale regionale Irpef sono valutati ad aliquota standard e base imponibile uniforme.

In particolare, per l'addizionale regionale Irpef ciò comporta che l'aliquota standard di riferimento sarà quella rideterminata in base all'articolo 2, comma 1, primo periodo del presente decreto.

Di seguito una stima, riferita all'anno 2008, della distribuzione regionale del gettito di cassa dell'IRAP e dell'addizionale regionale Irpef al netto delle manovre regionali:

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E IRAP		
<i>Versato (milioni di euro)</i>		
	2008	
	Addizionale regionale IRPEF	IRAP
Ente destinatario	netto manovre	netto manovre
Totale complessivo	6.062	35.016
Abruzzo	111	604
Basilicata	40	218
Provincia autonoma di Bolzano	64	458
Calabria	116	621
Campania	371	2.026
Emilia - Romagna	549	3.093
Friuli - Venezia Giulia	150	826
Lazio	637	4.096
Liguria	193	901
Lombardia	1.267	8.434
Marche	158	836
Molise	24	126
Piemonte	522	2.703
Puglia	278	1.255
Sardegna	130	716
Sicilia	317	1.763
Toscana	413	2.190
Provincia autonoma di Trento	63	401
Umbria	89	438
Valle d'Aosta	16	96
Veneto	555	3.214
totale Regioni s.o.	5.322	30.755
totale regioni s.s. e province autonome	740	4.261



Si prevede al comma 5 l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, di un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito Iva calcolata in modo tale da garantire l'integrale finanziamento delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 in ogni Regione.

Le predette spese saranno computate anche in base ai valori di spesa storica nel primo anno di applicazione, per poi convergere gradualmente verso i costi standard.

Le fonti di finanziamento previste per le spese diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 10 sono i tributi propri derivati, i tributi propri regionali, le quote dell'addizionale regionale Irpef e le quote del fondo perequativo assegnate alle regioni secondo i criteri previsti dal comma 7 del medesimo articolo 11. Per le predette spese, il fondo è ripartito sulla base di una classificazione delle regioni che utilizza come parametro di riferimento il gettito medio nazionale pro capite dell'addizionale regionale Irpef. Alimenteranno il fondo tutte le Regioni il cui gettito medio pro capite della predetta imposta risulti superiore alla media nazionale. Beneficeranno al contrario della ripartizione del fondo, tutte le Regioni nelle quali il gettito medio pro capite risulti inferiore alla media nazionale.

Capo II

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE

Articolo 13

(Tributi connessi al trasporto su gomma)

A decorrere dall'anno 2012, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, diviene tributo proprio derivato provinciale. In relazione a tale tributo viene accordata alle province situate nei territori delle Regioni a statuto ordinario una soglia di manovrabilità dell'aliquota di riferimento, pari al 12,5 per cento, in misura pari a 2,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione.

Attualmente tale tributo fornisce alle province un gettito complessivamente pari a 1.832 milioni di euro, secondo quanto risulta dai dati dei rendiconti consuntivi provinciali trasmessi al Ministero dell'Interno dalle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2008.

Si riporta di seguito la tabella contenente la distribuzione su base regionale, riferita alle province delle Regioni a statuto ordinario, dell'intero gettito dell'imposta sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori:

	2008
Abruzzo	44



Basilicata	16
Calabria	58
Campania	179
Emilia - Romagna	174
Lazio	232
Liguria	57
Lombardia	364
Marche	60
Molise	9
Piemonte	150
Puglia	123
Toscana	159
Umbria	33
Veneto	175
Totale	1.832

milioni di euro

Viene confermata l'imposta provinciale di trascrizione come tributo attribuito a questo livello di governo. Di seguito, si riporta la distribuzione su base regionale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione per l'anno 2008:

IPT	2008
Abruzzo	24,3
Basilicata	9,3
Calabria	31,7
Campania	93,3
Emilia Romagna	93,1
Lazio	153,1
Liguria	26,6
Lombardia	211,7
Marche	29,6
Molise	5,7
Piemonte	107,2
Puglia	66,4
Toscana	78,8
Umbria	18,5
Veneto	92,0
Totale complessivo	1.041,3

milioni di euro



Articolo 14

(Soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina)

Viene prevista, a decorrere dall'anno 2012, la soppressione dei trasferimenti statali, destinati alla generalità degli enti e con carattere di permanenza, delle province delle Regioni a statuto ordinario, con corrispondente riconoscimento alle stesse di una compartecipazione all'accisa sulla benzina. A tale proposito, il comma 4 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e per il federalismo e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, l'individuazione dei trasferimenti da sopprimere.

A tale scopo si ipotizza che i trasferimenti da considerare ai fini della soppressione siano quelli provenienti dal Ministero dell'interno di tipo A, quelli, cioè, di natura permanente e generale, identificati in ambito Copaff.

In particolare, la base di partenza è rappresentata dagli stanziamenti di bilancio per l'anno 2010 relativi ai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno considerati nell'ambito della relazione Copaff. Tale stima include le riduzioni disposte dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le informazioni comunicate allo scopo dal Ministero dell'interno per distinguere la quota degli stessi trasferimenti di spettanza provinciale per il periodo considerato. Le stime sono state effettuate preliminarmente senza tenere conto dell'effetto della riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sulla base degli stanziamenti così determinati, è stata effettuata una stima dell'ammontare dei trasferimenti di tipo A destinato alle sole province delle regioni a statuto ordinario per il periodo considerato, utilizzando, a tal fine, l'incidenza desumibile dalla tavola 10 della relazione Copaff allegata alla Relazione del Governo sul federalismo fiscale.

Tale stima potrà essere suscettibile di modifica con l'adozione del DPCM di individuazione dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione.

Conseguentemente, come emerge dalle tavole di seguito riportate, l'ammontare dei trasferimenti alle province delle Regioni a statuto ordinario provenienti dal Ministero dell'interno e da sopprimere è stato stimato in 1.139 milioni per l'anno 2012 e in 1.151 milioni per l'anno 2013.

Applicando, poi, la riduzione dei trasferimenti statali alle province prevista dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, pari a 500 milioni a



decorrere dal 2012, gli importi dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione ammonterebbero, a legislazione vigente, a 720 milioni di euro per l'anno 2012 e a 732 milioni di euro milioni per l'anno 2013.

Nelle more della definizione dei criteri e delle modalità da stabilirsi in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la riduzione prevista in questa prima stima è stata ripartita in misura proporzionale.

Trasferimenti statali alle province delle Regioni a statuto ordinario		
	2012	2013
PROIEZIONE CAPITOLI COPAFF*	1.181	1.193
Trasferimenti di tipo A secondo COPAFF **	1.139	1.151
Trasferimenti (A) ** con effetto taglio DL 78/2010	720	732

In milioni di euro

* La previsione 2012 sconta il taglio previsto dal comma 183 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, pari a 12 milioni (per gli anni 2013-2015 il taglio deve essere determinato con legge dello Stato). Non è incluso invece il taglio previsto dal DL 78/2010. Come da relazione Copaff, la proiezione a legislazione vigente dei capitoli Copaff non include il Fondo per lo sviluppo degli investimenti mentre include i trasferimenti di tipo A, B e C.

** I trasferimenti tengono anche conto dell'ammontare di 424 milioni di euro della compartecipazione Irpef provinciale non più confermata per gli anni 2012 e seguenti riconfuito nel fondo ordinario di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

A fronte della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dei predetti trasferimenti statali, viene prevista l'istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito dell'accisa sulla benzina.

Di seguito, viene illustrata una stima del gettito dell'accisa sulla benzina per gli anni 2008 e 2009

gettito nazionale riscosso in conto competenza capitolo 1409/1		
anno	gettito riscosso (da rendiconto generale dello Stato)	di cui benzina (stima)
2008	20.441	8.176
2009	20.171	8.068

milioni di euro



Il gettito che affluisce sul capitolo 1409/1 è indistinto e riguarda le accise di benzina, gasolio e altri prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi. La parte di gettito riferita all'accisa del prodotto benzina è, quindi, una stima ottenuta applicando al gettito riscosso risultante dai conti consuntivi degli anni 2008-2009, la quota percentuale del gettito relativo ai consumi di benzina dell'anno 2009.

L'aliquota di compartecipazione viene stabilita in misura tale da compensare, non solo la soppressione dei predetti trasferimenti, inclusivi del gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef, ma anche le minori entrate derivanti dalla soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il cui gettito rientra nelle disponibilità dell'Erario.

Sulla base dei dati desumibili dai rendiconti consuntivi provinciali delle province delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2008, le entrate derivanti dall'addizionale all'accisa sull'energia elettrica sono circa 788 milioni di euro.

Si riporta di seguito la distribuzione, su base regionale, di tale gettito così come risultante dai rendiconti consuntivi provinciali per l'anno 2008:

Anno 2008	Addizionale sul consumo dell'energia elettrica
Abruzzo	16.645.337
Basilicata	7.786.877
Calabria	19.314.526
Campania	56.624.037
Emilia Romagna	82.931.075
Lazio	70.930.111
Liguria	29.796.629
Lombardia	183.070.247
Marche	30.829.348
Molise	3.839.009
Piemonte	68.949.484
Puglia	31.634.336
Toscana	70.769.996
Umbria	17.035.851
Veneto	97.635.151
Totale	787.792.014

milioni di euro



(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale)

Si prevede la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, dei trasferimenti di parte corrente dalle regioni a statuto ordinario alle province dei rispettivi territori. Tale soppressione è compensata dalla istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti soppressi.

Si riporta, di seguito, la distribuzione regionale del gettito delle tasse automobilistiche dell'anno 2008:

Regione	Importo
Abruzzo	130,3
Basilicata	42,7
Calabria	116,2
Campania	346,4
Emilia Romagna	463,6
Lazio	554,4
Liguria	134,9
Lombardia	986,7
Marche	157,5
Molise	26,8
Piemonte	471,0
Puglia	289,6
Toscana	414,9
Umbria	89,7
Veneto	546,3
Totale regioni s.o.	4.771,0

milioni di euro

Fonte Archivio SGATA dell'Agenzia delle entrate (Sistema di Gestione dell'Archivio Tasse Automobilistiche)

La predetta compartecipazione viene attribuita alle province attraverso un fondo sperimentale di riequilibrio territoriale su base regionale, finalizzato a realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la sostituzione dei trasferimenti regionali.

Circa l'ammontare dei trasferimenti da considerare ai fini dell'articolo in esame, tenuto conto che, come previsto dal comma 1, spetta a ciascuna Regione l'individuazione dei trasferimenti correnti suscettibili di soppressione, si segnala che non si è in grado, allo stato, di provvedere ad una stima



degli stessi.

A titolo esemplificativo si riporta, comunque, la tavola 13 della relazione Copaff, allegata alla Relazione del Governo sul federalismo fiscale, che individua i trasferimenti regionali alle province come risultanti dai bilanci relativi all'anno 2008 dei predetti enti.

2008	Trasferimenti correnti dalla Regione
ABRUZZO	5,58
BASILICATA	37,43
CALABRIA	127,19
CAMPANIA	243,44
EMILIA ROMAGNA	200,93
LAZIO	187,89
LIGURIA	101,26
LOMBARDIA	369,58
MARCHE	108,06
MOLISE	0,89
PIEMONTE	446,66
PUGLIA	278,95
TOSCANA	341,42
UMBRIA	93,35
VENETO	200,00
TOTALE REGIONI S.O.	2.742,64

In milioni di euro

Capo IV

COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

Dal presente Capo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il livello complessivo delle risorse a carico della finanza pubblica, necessario per l'erogazione della funzione sanitaria è determinato, come già avviene a legislazione vigente, in modo esogeno ed in coerenza con il quadro macroeconomico del Paese e gli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria.

Una volta stabilito il livello complessivo delle risorse che il sistema Paese può permettersi, in concorrenza con le altre funzioni statali, per garantire il corretto finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza con le disposizioni in oggetto si provvede a sviluppare in ciascuna regione un sistema di governance del sistema attraverso l'utilizzo di indicatori, già condivisi in sede di Patto per la salute 2010-2012, sia per offrire alle regioni opportuni strumenti di autovalutazione e confronto, sia per determinare costi e fabbisogni standard regionali coerenti con le performance delle migliori regioni assunte come benchmark. E' di tutta evidenza come per ogni regione il confronto con il costo standard sanitario registrato dalle regioni più performanti sarà la grandezza di riferimento per



misurare le aree di inefficienza e di inappropriatezza e per verificare progressivamente gli sviluppi del sistema.

In tali termini, le disposizioni in oggetto sono coerenti, e ne costituiscono lo sviluppo in senso federalista, con il complessivo sistema di governance della funzione sanitaria, sviluppatosi negli anni in sede pattizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003 (attuazione dell'articolo 120 della Costituzione) che nel corso del tempo ha definito un livello di finanziamento su un arco di tempo pluriennale e ha introdotto regole e limiti entro cui gestire l'autonomia regionale, indirizzando le regioni verso l'assunzione di un ruolo sempre più consapevole in termini di disegno del sistema.

In particolare, dal 2000 ad oggi, l'esperienza ha evidenziato come talune regioni dispongano di un'adeguata capacità programmatica, gestionale e di controllo che ha consentito alle stesse di gestire servizi sanitari regionali adeguati sotto il profilo erogativo e nei limiti delle risorse programmate. Al contrario altre regioni presentano profili di criticità più o meno accentuati, sostanzialmente legati a ritardi di tipo culturale e tecnico-amministrativo-gestionale tali da mettere a rischio il corretto esercizio della funzione affidata.

In conseguenza di tali evidenze si è così pervenuti, attraverso progressivi miglioramenti dei processi informativi, di programmazione e di controllo, ad un quadro ordinamentale che, sebbene certamente non definitivo e dunque perfettibile sulla base delle esigenze via via emergenti, appare tuttavia nella sua complessiva impostazione adeguato a soddisfare le esigenze di direzione del sistema. In particolare l'insieme degli strumenti nel tempo implementati, con riferimento tra l'altro ai diversi standard di struttura o di spesa, al processo di monitoraggio, al processo di verifica degli andamenti finanziari e dei comportamenti regionali rispetto agli impegni assunti (procedimento progressivamente migliorato nel tempo ed oramai consolidato nelle procedure e negli esiti), al sistema premiale e sanzionatorio, ha consentito il realizzarsi nel periodo 2006/2009 di un rallentamento della dinamica della spesa, e nel 2010 il profilarsi di un andamento effettivo della spesa coerente con quello programmato.

8 OTT. 2010

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO



[Signature] Il Ragioniere Generale dello Stato
[Signature]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La prima parte del presente decreto è diretta a disciplinare la nuova autonomia impositiva degli Enti territoriali completando il processo di attuazione della legge n. 42 del 2009 dopo l'approvazione dello schema di decreto relativo all'autonomia impositiva dei Comuni.

Mentre riguardo al comparto dei Comuni – composto di oltre 8000 Enti di cui la maggior parte di piccole dimensioni - il problema maggiore era l'eccessiva frammentazione e stratificazione delle fonti di entrata - cui lo schema di decreto approvato ha posto adeguatamente rimedio - rispetto al comparto della finanza regionale, data la dimensione media delle Regioni e il loro numero limitato, i problemi maggiori non sono posti dal numero delle fonti di gettito, bensì principalmente da difetti di struttura di alcune delle principali attuali voci di entrata.

Anche per questo motivo, in tema di autonomia impositiva delle Regioni il quadro definito dalla legge delega n. 42 del 2009 è già piuttosto preciso e non lascia alla fase attuativa margini analoghi a quelli relativi alla finanza comunale, ponendo una serie di principi di delega diretti, piuttosto, a correggere i difetti strutturali del quadro attuale, rimasto configurato come un modello di sostanziale "finanza derivata" privo di adeguati criteri di responsabilizzazione finanziaria.

Basti pensare alla principale fonte che oggi alimenta la finanza regionale, la compartecipazione IVA, che (soprattutto a seguito del blocco retroattivo, con l'accordo di Santa Trada nel luglio 2005, del meccanismo del d.lgs. n. 56 del 2000) ha, da tempo, assunto la forma di un trasferimento negoziato.

L'aliquota della compartecipazione, inizialmente pari al 25,7% ha via via raggiunto il 44,72% nel 2008.

Il fatto che l'aliquota di compartecipazione IVA (che viene peraltro sempre determinata, ex post rispetto alla spesa concordata) sia quasi raddoppiata in 10 anni dimostra che l'aggancio tributario "versione IVA" del finanziamento della spesa per la sanità maschera in realtà, un mero trasferimento dal bilancio statale, solo strumentalmente definito in termini di quota IVA. Non si tratta quindi di un tax price per il godimento del bene pubblico "salute".

Va poi aggiunto che la compartecipazione IVA è attualmente assegnata alle Regioni sulla base dei consumi Istat, che non considerano l'evasione fiscale. Se in una Regione tutte le operazioni IVA avvenissero in "nero", senza dare alcun gettito, comunque quella Regione riceverebbe invariata la sua quota di IVA dal comparto nazionale.

Altri difetti strutturali caratterizzano il quadro attuale: ad esempio l'attuale addizionale regionale all'Irpef non consente di considerare i figli a carico, per cui un single paga la stessa addizionale regionale di un padre di famiglia con quattro figli a carico nonostante la capacità contributiva sia profondamente diversa.



Inoltre, in base ai dati rilevati nel primo rapporto Copaff è stata stimata la persistenza di una massa di trasferimenti statali alle Regioni. Questi trasferimenti rappresentano voci di costo alimentate a carico del bilancio statale e dalla fiscalità generale e spesso il contenzioso sui trasferimenti, su criteri e tempi di assegnazione delle risorse, favorisce pratiche che rendono difficile l'imputazione delle responsabilità.

La soppressione dei trasferimenti statali e della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, accompagnata dalla loro sostituzione nella forma di gettiti tributari (costituiti dall'aumento dell'addizionale regionale all'irpef, con la contestuale e simmetrica riduzione dell'irpef statale) rappresenta quindi un processo fondamentale, per attivare il circuito della piena responsabilizzazione delle realtà regionali.

Il presente decreto legislativo si muove quindi nella direzione di una razionalizzazione del quadro attuale.

Per la compartecipazione all'Iva, si applicano criteri di calcolo che tengano conto degli importi riscossi sul territorio, in modo che il principio di territorialità venga a correggere le distorsioni creati dall'attuale meccanismo che assegna le risorse in base ai consumi Istat. In questo modo si attua una prima forma di responsabilizzazione regionale in relazione alla lotta all'evasione fiscale.

Un'ulteriore forma di responsabilizzazione avviene introducendo la possibilità di ridurre, fino ad azzerarla, l'IRAP, in modo che una gestione regionale avveduta e la lotta agli sprechi possano tradursi in un abbassamento, a livello regionale, della pressione fiscale. Difatti, la possibilità di azzerare l'Irap, viene strutturata impedendo però di trasferire il carico tributario dalle imprese ai cittadini. Le riduzioni dell'Irap potranno derivare solo dalla lotta agli sprechi e dai risparmi di spesa a livello regionale.

La fiscalizzazione dei trasferimenti statali, la possibilità di ridurre fino ad azzerarla l'Irap, l'applicazione del principio della territorialità, sono soluzioni che, senza sconvolgere il quadro esistente, lo correggono e lo razionalizzano in profondità, garantendo una maggiore tracciabilità della spesa e della imposizione regionale, favorendo quindi il controllo democratico da parte degli elettori. E' proprio la mancanza di "tracciabilità" della imposizione regionale, il problema più rilevante del sistema attuale, che non è idoneo, allo stato attuale, a fornire sufficienti incentivi alla razionalizzazione della spesa e a garantire il controllo democratico degli elettori sulle dinamiche di spesa. Dove per controllo s'intende soprattutto il controllo democratico esercitato dai cittadini sui livelli di governo che sono più prossimi alla loro vita.

Nella stessa direzione, e anche in quella di garantire una maggiore possibilità di politiche regionali autonome, si muove la disciplina che innova riguardo all'attuale addizionale regionale all'irpef.

Infatti, è sull'addizionale Irpef che il presente decreto innanzitutto riferisce i principi di cui all'art.2, lett. ff) della legge n. 42 del 2009: "definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale" e gg) "individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti". Questo avviene in conformità alla



disposizione dell'art. 7 della legge n. 42 del 2009 che prevede come per i tributi di cui al numero 2 (cioè l'addizionale irpef) il legislatore delegato debba strutturare il sistema in modo da consentire alle leggi "di introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali" e "disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale". Oggi in Italia alle Regioni non è consentito di attuare una propria politica fiscale a favore della famiglia per cui si verifica la discutibile situazione - prima ricordata - per cui un single paga la stessa addizionale regionale di un padre di famiglia con figli a carico.

Il presente decreto, nell'ambito del nuovo federalismo fiscale cambia questa situazione e le Regioni potranno considerare i carichi familiari nell'addizionale Irpef, tramite il riconoscimento di detrazioni regionali per ogni figlio a carico.

La soluzione adottata dal decreto è analoga a quella spagnola, dove alla detrazione statale si aggiunge la detrazione regionale prevista sulla propria quota Irpef. Sempre sull'addizionale Irpef si introduce un'altra novità, che riguarda i sistemi regionali di welfare, consentendo di utilizzare la leva fiscale per agevolare l'effettuazione di certe attività a carattere sociale: la prospettiva è quella di permettere la detraibilità diretta in sede di Irpef di svariate forme di bonus a favore delle famiglie e dei singoli (anziani, buono scuola, disabili, ecc.), la cui diffusione è ora ostacolata da forti difficoltà burocratiche. Evitando tutta una serie di complicati passaggi burocratici, si lascerebbero, ad esempio, fin dall'inizio i soldi alle famiglie evitando l'illogico meccanismo "prelievo e poi redistribuzione" delle medesime risorse. Oggi, infatti, il prelievo fiscale confluisce a livello centrale; qui è restituito in piccola parte alla Regione che, attraverso il buono, ne ridà una quota al contribuente che per ottenerlo deve fare istanze e subire controlli burocratici. Il cittadino si ritrova a ricevere indietro una parte di quanto ha pagato in imposte, ridotto però del costo di gestione burocratica di questo trasferimento. E' quindi più semplice consentire alle Regioni di attuare le loro politiche differenziate (come i buoni, che sono calibrati sulle specifiche caratteristiche dei contesti regionali) attraverso (là dove è possibile) detrazioni dall'addizionale regionale Irpef.

Con il presente decreto viene, inoltre, prevista l'abrogazione di 6 tributi minori che danno limitatissimi gettiti (meno di 150 ml di euro nel complesso) e molte complicazioni gestionali e burocratiche: le Regioni potranno istituire tributi propri analoghi a quelli soppressi, o compensare il minor gettito con l'addizionale Irpef, o compensare con risparmi di spesa

Infine, allo scopo di assicurare una maggiore trasparenza e responsabilizzazione, il decreto prevede che ciascuna Regione a statuto ordinario determini d'intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione degli stessi alla addizionale regionale all'IRPEF in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali. In questi termini viene corretto un deleterio aspetto dell'attuale sistema di finanza derivata che è spesso fonte di forti contenziosi tra Regioni e Comuni.

Per quanto riguarda le Province, il presente decreto attua una razionalizzazione del quadro esistente correggendo alcune improprie stratificazioni. L'addizionale provinciale all'energia elettrica, fonte di



inutili complicazioni di gestione, viene assegnata allo Stato; l'attuale compartecipazione provinciale all'IRPEF, ormai ridotta ad un mero trasferimento statale, viene soppressa.

Alle Province viene confermata l'imposta sulle assicurazioni, con una flessibilità molto limitata in diminuzione o aumento.

Vengono soppressi i trasferimenti statali alle Province, eliminando anche in questo caso i residui di finanza derivata, e compensati con una compartecipazione all'accisa sulla benzina, che da regionale diventa provinciale.

Le Regioni sopprimono a loro volta i trasferimenti regionali alle Province, che ottengono l'importo equivalente da una compartecipazione al bollo auto regionale. Viene introdotto in via transitoria un fondo di riequilibrio per assicurare la gradualità del passaggio al nuovo regime.

La seconda parte del provvedimento è dedicata ai costi standard nella sanità e introduce una dinamica che fa compiere un importante passo in avanti all'esperienza maturata nell'ambito dei patti della salute. Si garantisce gradualità, piena solidarietà e insieme evidenza degli sprechi permanenti nel settore, attivando meccanismi di responsabilizzazione.

Il meccanismo riprende tutta la esperienza in termini di indicatori maturata nell'ambito dei Patti per la salute e fa compiere un decisivo passo in avanti al processo. Vengono identificate 5 regioni in equilibrio economico sui dati relativi al secondo anno precedente a quello di riferimento o (se non ce ne fossero 5) le prime 5 che si avvicinano all'equilibrio economico. Si deve trattare di Regioni che hanno anche superato la verifica del Ministero della Salute rispetto ai requisiti di qualità. Si prende in considerazione, in questo modo, non solo la economicità della gestione ma anche la qualità del servizio erogato. Tra queste 5 la Conferenza Stato Regione ne identifica 3 (inclusa però obbligatoriamente la prima) che diventano il benchmark per la determinazione dei costi standard per tutte le Regioni.

Gli indicatori vengono progressivamente implementati in modo da garantire la necessaria gradualità al procedimento di efficientazione. L'effetto di responsabilizzazione è molto forte fin da subito si evidenzia la dimensione degli sprechi, perché il costo standard è calcolato su Regioni che riescono a garantire servizi sanitari di eccellente qualità

Una clausola residuale assicura, infine, la recezione nei meccanismi di finanziamento degli altri livelli essenziali delle prestazioni (Lep extra sanitari) che saranno definiti dalla legislazione statale.

Il Decreto legislativo si compone di 27 articoli ed è strutturato in cinque Capi dedicati, rispettivamente, alla "Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario" (artt. 1 - 11); alla "Autonomia di entrata delle province" (artt. 12 - 18); alla "Perequazione" (art. 19); ai "Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario" (artt. 20 - 24); ed, infine, alle "Norme finali ed abrogazioni" (artt. 25 - 27).



L'articolo 1 (Oggetto) apre il Capo I del menzionato decreto, dedicato alla "Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario", illustrando le finalità dell'intervento normativo diretto ad assicurare, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, l'autonomia di entrata e di spesa delle regioni attraverso l'individuazione delle fonti di finanziamento delle spese delle regioni medesime e la conseguente soppressione dei relativi trasferimenti statali.

Le entrate delle regioni a statuto ordinario, il cui gettito è senza vincolo di destinazione, sono rappresentate dalla compartecipazione al gettito di taluni tributi erariali, dai tributi regionali nonché da meccanismi perequativi predisposti al fine di riequilibrare la differente capacità fiscale per abitante esistente nelle diverse regioni.

L'articolo 2 (Rideterminazione dell'addizionale all'IRPEF delle Regioni a statuto ordinario) prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro il 30 giugno 2011, venga rideterminata, a decorrere dall'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e che vengano corrispondentemente ridotte, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente, le aliquote IRPEF di competenza statale. La disposizione precisa, altresì, che detta rideterminazione debba essere effettuata in modo tale da garantire, complessivamente, entrate corrispondenti alla perdita di gettito subita dalle regioni per effetto sia della soppressione dei trasferimenti statali, disposta dal successivo articolo 6, che della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, come previsto dall'art. 7 comma 3 del decreto medesimo.

All'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF rideterminata si applicheranno poi, a decorrere dal 2014, le percentuali indicate nel successivo articolo 5, comma 1, lettere b) e c).

Continua, in ogni caso, ad applicarsi, fatta salva la predetta rideterminazione dell'addizionale regionale, la disciplina relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche vigente alla data di pubblicazione del decreto in commento.

La disposizione in argomento determina, inoltre, il fabbisogno sanitario nazionale standard, individuato, per l'anno 2012, nel livello del finanziamento del Servizio Sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Fino all'anno 2013, concorrono al finanziamento della spesa sanitaria le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010, e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

Viene, infine, precisato che restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'art. 2 comma 68 lett. c) della L. 23 dicembre 2009 n. 191 ed in materia di fondo di garanzia e recuperi di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 febbraio 2000 n. 56, rispettivamente per minori o maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli



stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, nonché le previsioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

L'articolo 3 (Compartecipazione regionale all'IVA) dispone che alle Regioni a statuto ordinario compete una compartecipazione all'IVA calcolata, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2014, detta compartecipazione verrà determinata con le modalità previste dal successivo art. 11, commi 3 e 5, primo periodo.

In ossequio al principio di territorialità, siffatta compartecipazione verrà attribuita, a decorrere dal 2013, in base al luogo di effettivo consumo, inteso quale luogo in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, identificabile, nel caso dei servizi, con il domicilio del soggetto fruitore.

I criteri di attuazione della disposizione in commento verranno definiti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 4 (Riduzione dell'IRAP) riconosce alle Regioni, a decorrere dall'anno 2014, la facoltà di ridurre, nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali comunitari, l'IRAP fino al suo totale azzeramento, fermo restando, in ogni caso, il potere di variazione della relativa aliquota ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Le conseguenze finanziarie derivanti dell'eventuale riduzione dell'imposta *de qua* sono poste a carico del bilancio della Regione, senza possibilità di alcuna forma di compensazione da parte del fondo perequativo di cui all'11.

Sono, peraltro, previsti taluni limiti all'esercizio della predetta facoltà, rappresentati dall'attivazione di automatismi fiscali operanti nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché dall'applicazione degli incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari. Infine, la riduzione dell'IRAP non potrà essere disposta qualora la Regione abbia incrementato l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in misura superiore allo 0,5%, come previsto dal successivo art. 5 comma 1. Tale ultima previsione risponde all'esigenza di evitare che la compressione del gettito regionale derivante dalla riduzione dell'IRAP possa essere compensata da incrementi dell'addizionale regionale all'IRPEF.

L'articolo 5 (Addizionale regionale all'IRPEF) disegna una nuova disciplina in materia di addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 50 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.



Viene, infatti, attribuito alle regioni il potere di aumentare o diminuire l'aliquota della menzionata addizionale, la cui aliquota base è attualmente pari allo 0,9%, fatta salva la sua prossima rideterminazione ai sensi del precedente articolo 2.

Nel caso in cui una regione intenda aumentare detta aliquota, la relativa maggiorazione non potrà essere superiore allo 0,5% sino al 2013; all'1,1% per l'anno 2014 ed, infine, al 2,1 % a decorrere dall'anno 2015. Viene, altresì, ribadito che, qualora la regione si sia avvalsa della facoltà di riduzione dell'IRAP prevista dall'articolo 4, la maggiorazione dell'addizionale regionale IRPEF non potrà comunque essere superiore allo 0,5%. Anche in tal caso, la ragione di tale previsione è di evitare che flessioni del gettito IRAP siano compensate tramite incrementi dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, onde mantenere inalterato il livello delle entrate fiscali.

La disposizione in esame prevede, inoltre, che in caso di maggiorazione dell'addizionale superiore allo 0,5%, i contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione debbano essere sottratti, in relazione ai predetti redditi e relativamente ai primi due scaglioni di reddito, agli effetti di tale incremento per la parte eccedente lo 0,5%, secondo le modalità che verranno definite con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per converso, in caso di riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'aliquota deve essere determinata in modo tale da garantire un gettito non inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione dell'art. 8. Gli effetti finanziari di tale riduzione sono posti a carico del bilancio della Regione, senza possibilità di alcuna forma di compensazione da parte del fondo perequativo di cui all'art. 11.

La disposizione in argomento riconosce, inoltre, alle regioni il potere di diversificare le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in relazione a diversi scaglioni di reddito corrispondenti, per ragioni di razionalità del sistema tributario ed al fine di garantire il rispetto del principio di progressività cui lo stesso è informato, a quelli stabiliti nel T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Inoltre, le Regioni, al fine di favorire forme di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, possono disporre riduzioni dell'imposta in parola mediante la maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia contenute nell'art. 12 del predetto D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero tramite l'introduzione di specifiche detrazioni di imposta volte a sostituire l'erogazione di sussidi o altre forme di sostegno sociale. Anche in tal caso, le conseguenze finanziarie di tali agevolazioni fiscali sono poste a carico del bilancio della regione, senza possibilità di forme di compensazione da parte dello Stato.

Peraltro, la concessione di agevolazioni fiscali sotto forma di detrazione d'imposta è preclusa a quelle regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario. Resta, inoltre, ferma l'applicazione degli incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari nonché



degli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico.

L'articolo 6 (Suppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario) dispone, a decorrere dall'anno 2012, la soppressione di tutti i trasferimenti erariali destinati al finanziamento della spesa corrente alle Regioni a statuto ordinario, fatta eccezione per i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'art. 3 commi 2 e 3 della L. 28 dicembre 1995 n. 549. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro novanta giorni verranno individuati i trasferimenti statali oggetto di soppressione. Con successivo decreto possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione.

L' articolo 7 (Ulteriori tributi regionali) dispone che a far data dal 1° gennaio 2014 sono soppressi, con conseguente abrogazione delle relative disposizioni istitutive, i seguenti tributi: tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica. Viene, altresì, eliminata, a decorrere dal 2012, la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina.

La riduzione delle entrate regionali conseguente a siffatte soppressioni potrà essere compensata, ove la Regione non si avvalga della facoltà di istituire tributi regionali propri ai sensi del successivo art. 25, con la riduzione di spese ovvero con il gettito derivante dall'eventuale aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi del precedente art. 5.

Alle Regioni competono, inoltre, i tributi regionali propri derivati, rappresentati da quei tributi riconosciuti loro dalla vigente legislazione, nonché le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali previste a loro vantaggio.

L'articolo 8 (Suppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF) stabilisce che ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese dei comuni e li sostituisce, a decorrere dallo stesso anno, con la compartecipazione al gettito della addizionale regionale all'IRPEF. Detta percentuale potrà essere successivamente adeguata in ragione di eventuali mutamenti attinenti alle funzioni dei comuni ovvero di ulteriori eliminazioni di trasferimenti regionali.

In caso di mancata determinazione, si applica il potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.



Viene, infine, prevista l'istituzione da parte delle singole Regioni di un fondo sperimentale di riequilibrio regionale alimentato dal gettito derivante dalla compartecipazione comunale all'addizionale regionale all'IRPEF, da distribuire tra i comuni in modo tale da assicurare un passaggio graduale al nuovo sistema di finanziamento locale.

L'articolo 9 (Norme transitorie) prevede che con legge statale, adottata nel rispetto dei vincoli di finanzia pubblica e degli obblighi assunti in sede comunitaria e tenendo conto della cornice finanziaria di riferimento dei settori interessati, sia disciplinata la procedura per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni (LEP)

Con una disposizione di carattere transitorio, vengono fissati, fino alla loro rideterminazione, i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, individuati in quelli fissati in base alla legislazione statale.

L'articolo 10 (Classificazione delle spese regionali) opera, in ossequio ai principi ed ai criteri direttivi fissati dall'art. 8 comma 1 lett. a) della legge delega n. 42 del 2009, una classificazione delle spese regionali, distinguendole in:

1. spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per sanità, assistenza sociale, istruzione scolastica, trasporto pubblico locale - quest'ultimo limitatamente alle spese in conto capitale -, nonché per le eventuali ulteriori materie individuate dalla legge statale che, ai sensi dell'art. 20 comma 2 della legge delega, dovrà essere adottata ai fini della rideterminazione, dopo un periodo transitorio, dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni (LEP);
2. spese non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni (non LEP), individuate, a contrario, in tutte le spese diverse da quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al precedente punto e dalle spese per interventi speciali, finanziati con contributi speciali, con finanziamenti dell'Unione europea e con cofinanziamenti nazionali.

L'articolo 11 (Fase a regime e fondo perequativo) disciplina la fase a regime del fondo perequativo a decorrere dall'anno 2014 individuando le fonti di finanziamento e i criteri di ripartizione.

Le fonti di finanziamento delle spese sono distinte tra spese riconducibili ai LEA (compartecipazione all'Iva; addizionale Irpef; Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; quote del fondo perequativo; entrate proprie) e tra altre spese (tributi propri derivati, tributi propri istituiti dalle Regioni, quote del fondo perequativo).

Il fondo perequativo, che dovrà garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese riconducibili ai LEP, è alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA.

Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo le suddette spese sono computate anche in



base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard.

Per il finanziamento delle altre spese, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) le Regioni con maggiore capacità fiscale (gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore al gettito medio nazionale per abitante) alimentano il fondo perequativo
- b) le Regioni con minore capacità fiscale (gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore al gettito medio nazionale per abitante) partecipano alla ripartizione del fondo perequativo alimentato dalle altre Regioni di cui alla lettera a),

Ciò, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di capacità fiscale. Il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà, in ogni caso, essere applicato in modo da ridurre le differenze tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante.

La ripartizione del fondo perequativo tiene conto del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

L'articolo 12 (Oggetto) apre il **Capo II** del decreto in commento, le cui disposizioni sono dirette ad assicurare l'autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario, individuando le fonti di finanziamento, il cui gettito è senza vincolo di destinazione, del complesso delle spese dei predetti enti locali.

L'articolo 13 (Tributi propri connessi al trasporto su gomma) individua i tributi propri delle province connessi al trasporto su gomma, rappresentati dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT).

Per quanto concerne l'IPT, la stessa continua ad essere attribuita alle Province e disciplinata secondo la normativa vigente.

In ordine all'imposta sulle assicurazioni RCA, esclusi i ciclomotori, viene previsto che essa costituisca, a decorrere dall'anno 2012, un tributo proprio derivato delle province, al quale si applica la disposizione di cui all'art. 60 comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di attribuzione alle province del gettito della RCA.

L'aliquota della predetta imposta viene fissata al 12,5%, con possibilità, a partire dall'anno 2014, di manovrabilità della stessa, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore a 2,5 punti percentuali.



Viene, inoltre, prevista l'approvazione di un modello di denuncia per le imprese di assicurazione il cui contenuto deve essere stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Per quanto concerne il pagamento dell'imposta, questo deve essere effettuato con le modalità del Capo III del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, ovvero attraverso l'utilizzo del modello F24.

La qualificazione dell'imposta in parola quale tributo proprio delle province comporta il riconoscimento a favore di queste ultime dei poteri di accertamento delle relative violazioni. Per quanto concerne, invece, la gestione del tributo, si rinvia alle disposizioni in materia di imposte sulle assicurazioni di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, ferma restando la possibilità per le province di stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle correlate attività.

La disposizione in commento riserva, infine, una disciplina particolare alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, statuendo che la decorrenza e le modalità di applicazione dell'articolo in commento siano stabilite con le procedure previste dall'art. 27 della Legge n. 42 del 2009.

L'articolo 14 (Soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina) persegue l'obiettivo del superamento del sistema della finanza derivata degli enti locali, disponendo la soppressione, a decorrere dal 2012, dei trasferimenti statali alle Province aventi carattere di generalità e permanenza, da individuarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui trattasi, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Corrispondentemente, a decorrere dal medesimo anno, viene riconosciuta alle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario la compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina, la cui aliquota deve essere determinata in modo tale da assicurare un gettito corrispondente all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e delle altre imposte, a loro volta sopprese dai commi 6 e 7 dell'articolo in commento, relative alla compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

Viene, peraltro, previsto che la predetta aliquota di compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina possa essere eventualmente incrementata in misura corrispondente all'individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.

L'articolo 15 (Soppressione dei trasferimenti delle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale) si muove nella stessa direzione del precedente articolo, in vista del superamento della finanza locale derivata.

In tal senso, viene disposta la soppressione, dal 2013, dei trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese delle Province e, corrispondentemente, viene prevista l'istituzione da parte



di ciascuna regione a statuto ordinario di una compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale, destinata a compensare la perdita di risorse imputabile alla menzionata soppressione dei trasferimenti regionali.

Detta compartecipazione, la cui aliquota può essere adeguata in ragione degli eventuali mutamenti del quadro normativo regionale attinente alle funzioni delle province, può essere, altresì, incrementata in misura corrispondente all'individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione.

Viene, altresì, contemplata l'istituzione da parte delle singole regioni di un fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato dal gettito derivante dalla compartecipazione all'accisa sulla benzina, da ripartire tra le singole province in modo da consentire un passaggio graduale al nuovo assetto della finanza locale.

L'articolo 16 (Ulteriori tributi provinciali) riconosce alle province ulteriori tributi propri derivati, come riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento.

L'articolo 17 (Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale) istituisce, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio provinciale che ha la finalità di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle Province dell'autonomia di entrata ed è alimentato dalle entrate derivanti dalla compartecipazione all'accisa sulla benzina.

Le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio sono stabilite con un accordo sancito in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard.

Il fondo cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall' art. 13 della legge n. 42 del 2009.

L'articolo 18 (Classificazione delle spese provinciali) dispone che, fino all'individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, si applichi, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, la disciplina di cui all'art. 21, comma 4, della legge n. 42 del 2009.

Il Capo III concerne la perequazione per comuni e province.

L'articolo 19 (Fondo perequativo per comuni e province) prevede, al comma 1, l'istituzione a decorrere dall'anno 2016 di un fondo perequativo nel bilancio statale, con indicazione separata degli



stanziamenti per i comuni e per le province, a titolo di concorso per il finanziamento, sulla base dei fabbisogni standard, delle funzioni fondamentali svolte dai predetti enti.

La stessa disposizione prevede, inoltre, che ciascuna Regione istituisca nel proprio bilancio due fondi, uno per i comuni e l'altro per le province alimentati dal fondo di cui al predetto comma 1.

La ripartizione del fondo perequativo dovrà avvenire utilizzando indicatori di fabbisogno finanziario ed indicatori di fabbisogno infrastrutturale

Il Capo IV è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nel settore sanitario.

Prioritariamente, si fa presente che le norme in oggetto costituiscono lo sviluppo in senso federalista del sistema di *governance* nel settore sanitario, sviluppatosi in sede pattizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003 (attuazione dell'articolo 120 della Costituzione) definendo un livello di finanziamento su un arco di tempo pluriennale e introducendo regole e limiti condivisi entro cui gestire l'autonomia regionale, indirizzando le regioni verso l'assunzione di un ruolo sempre più consapevole in termini di disegno del sistema.

Pertanto le norme sono costruite a partire da taluni aspetti già convenuti in sede di Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Patto per la salute per gli anni 2010-2012.

In particolare rilevano gli articoli 1, 2, 3 ed 11 della citata Intesa, concernenti: la determinazione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e dei fabbisogni regionali; l'obbligo delle regioni ad assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e di appropriatezza; l'avvio del sistema di monitoraggio dei fattori di spesa con particolare riferimento agli indicatori del rispetto della programmazione nazionale; gli organismi di monitoraggio della spesa con particolare riferimento alla Struttura tecnica di monitoraggio paritetica; l'accertamento della qualità dei dati contabili, di struttura ed attività delle aziende sanitarie e del settore sanitario regionale.

Nella costruzione delle disposizioni in oggetto si assume necessariamente che, visti gli obblighi assunti in sede comunitaria dall'Italia e i vincoli di finanza pubblica, il livello programmato del finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale costituisce il valore di risorse che il Paese è nella condizione di assicurare per l'erogazione in condizioni di efficienza ed appropriatezze dei livelli essenziali di assistenza e pertanto assume la natura di *fabbisogno sanitario standard nazionale* nell'ambito del quale sono fissati i *fabbisogni sanitari standard regionali*;

Si assume inoltre che, ai sensi delle vigenti disposizioni ribadite peraltro nella citata Intesa del 3 dicembre 2009, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria, ai quali le regioni sono chiamate ad attenersi:



- a. 5% per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

- b. 51% per l'assistenza distrettuale;
- c. 44% per l'assistenza ospedaliera.

Quindi, in fase di prima applicazione, a decorrere dall'anno 2013, si ritiene di costruire il meccanismo di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali:

- individuando le regioni di riferimento (*benchmark*) tra quelle che abbiano garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in equilibrio economico, in condizioni di efficienza e di appropriatezza, che abbiano rispettato gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente e che abbiano rispettato specifici standard di qualità;
- considerando per le regioni di riferimento i relativi costi a livello aggregato con riferimento ai predetti tre macrolivelli di assistenza. Ciò in quanto, allo stato, i dati della contabilità sono meno affidabili quando si osservano i costi di ulteriori sottolivelli di assistenza;
- individuando quale costo standard la media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni benchmark con riferimento ai citati macrolivelli di assistenza;
- applicando il *costo standard* alle popolazioni pesate regionali secondo criteri fissati mediante Intesa in Conferenza Stato-Regioni., al fine di determinare il *fabbisogno standard regionale* quale quota percentuale del *fabbisogno standard nazionale*, e prevedendo un periodo di 5 anni per la convergenza a tali quote percentuali;
- al fine di avere una base dati consolidata e non soggetta ad eventuali revisioni, applicando l'intero procedimento ai risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e considerando le pesature con i pesi per classi di età individuati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativo al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

Sulla base delle assunzioni sopra esposte, gli articoli da 20 a 25 del presente decreto disciplinano l'individuazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, costituendo di fatto lo sviluppo in senso federalista dell'attuale sistema di *governance* nel settore sanitario.

Nello specifico, **l'articolo 20** dispone che i costi e i fabbisogni standard costituiscono il riferimento cui rapportare il finanziamento integrale della spesa sanitaria.

L'articolo 21 provvede a fissare il fabbisogno sanitario nazionale standard in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo del Paese con gli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria.

L'articolo 22, commi 1 e 2, dispone che il procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali, da fissarsi in coerenza con il fabbisogno standard nazionale, è annualmente demandato in capo al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Struttura tecnica (STEM) di supporto della Conferenza Stato-Regioni. Gli elementi informativi sono desunti dal Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.



L'articolo 22, comma 3, ribadisce l'allocazione ottimale delle risorse cui devono tendere le regioni per erogare correttamente la funzione sanitaria:

- 5% per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- 51% per l'assistenza distrettuale;
- 44% per l'assistenza ospedaliera.

I commi da 4 a 12 del medesimo articolo 22 dettagliano il procedimento di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, che va riferito nei calcoli effettivi, al secondo anno precedente rispetto a quello di riferimento. Tale procedimento prevede quanto segue.

- a) Si provvede ad individuare le migliori 5 regioni sulla base delle seguenti caratteristiche:
 - erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di efficienza ed appropriatezza e in equilibrio economico, come verificato dal Tavolo adempimenti;
 - superamento degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione, come verificato dal Tavolo adempimenti;
 - presenza di criteri di qualità, definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio, sulla base degli indicatori già condivisi in sede di Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009.

Qualora un numero inferiore a 5 regioni si trovi in condizione di equilibrio, si individuano anche le regioni con il minor disavanzo.

- b) Sono regioni di riferimento (*benchmark*) 3 tra le predette 5, (tra cui obbligatoriamente la prima delle 5) scelte dalla Conferenza Stato-Regioni.
- c) I costi sono computati a livello aggregato per ogni regione e per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. I dati sono desunti dal modello LA (modello che prevede la suddivisione dei costi per livelli di assistenza).
- d) I costi sono altresì computati al netto di talune quote per renderli coerenti con i costi desunti dai modelli CE (conto economico) e per evitare inquinamenti con voci destinate al finanziamento di livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalle norme vigenti.
- e) Il valore di *costo standard* è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni benchmark.
- f) Il costo così ottenuto è moltiplicato in ogni regione per la popolazione pesata, secondo criteri fissati mediante Intesa in Conferenza Stato-Regioni. Fino al raggiungimento dell'Intesa si applicano i criteri adottati per i riparti 2010-2012.
- g) Tale costo, in valore assoluto, è applicato, a livello percentuale, al fabbisogno nazionale standard; la convergenza ai predetti valori percentuali avviene in 5 anni.



L'articolo 23, al fine di garantire continuità al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, prevede che i criteri di cui all'articolo 22 possano essere rideterminati previa Intesa in Conferenza Stato-Regioni, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno *standard* nazionale.

L'articolo 24 dispone che in fase di prima applicazione restino ferme le vigenti disposizioni di carattere finanziario in materia sanitaria non disciplinate nel presente decreto.

L'articolo 25 (Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n. 42) è collocato in apertura del **Capo V**, recante "Norme finali ed abrogazioni".

Tale disposizione riconosce alle Regioni il potere di istituire, a partire dall'anno 2013, con propria legge regionale, tributi regionali e locali, a condizione che gli stessi siano riferiti a presupposti di imposta non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato.

Viene, altresì, attribuito alle Regioni il potere di determinare, con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, variazioni delle aliquote o prevedere agevolazioni che i comuni e le province possono applicare nell'ambito della propria autonomia.

L'articolo 26 (Elementi informativi) dispone che gli elementi informativi necessari all'attuazione del decreto in commento ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati ovvero istituiti in base al medesimo decreto debbano essere acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all' art. 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Viene, inoltre, assegnato alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica il compito di monitorare, avvalendosi dell'ausilio della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del decreto legislativo in commento al fine di garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, fissato dalla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Viene, infine, attribuito alla citata Conferenza il potere di proporre al Governo le eventuali misure correttive che si rendessero necessarie.

L'articolo 27 (Disposizione finanziaria) chiude l'articolato del decreto legislativo *de quo*, statuendo la neutralità della manovra in esso contenuta dalla cui attuazione non debbono derivare né minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

